



Città di Lentini

Prov. di Siracusa

4° Settore

Urbanistica - Edilizia Privata

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI
NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI LENTINI**

Approvato con Delibera C.C. n.29
del 25/07/2022

INDICE

Articolo 1 - Finalità ed oggetto del regolamento

Articolo 2 - Definizioni

Articolo 3 - Ambito di applicazioni

Articolo 4 - Regolamentazione dei rapporti con le società proponenti l'installazione e l'esercizio degli impianti fotovoltaici.

Articolo 5 - Aree non idonee all'installazione degli impianti fotovoltaici

Articolo 6 - Misure di salvaguardia e mitigazione a tutela della biodiversità e del paesaggio rurale in zona E di P.R.G.

Articolo 7 - Dismissioni e ripristino dei luoghi relativamente agli impianti da installarsi in zone E di P.R.G.

Articolo 8 - Misure di compensazione

Articolo 9 - Caratteristiche delle misure di compensazione

Articolo 10 - Documentazione progettuale ed iter autorizzativi

Articolo 11 - Norme transitorie

Premessa

Con il Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, il Parlamento Italiano ha proceduto all'attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità, introducendo la conferenza dei servizi per l'autorizzazione degli impianti da fonte di energia rinnovabile. La Regione Siciliana con il D.P.Reg. Siciliana 48/2012, recependo il decreto ministeriale 10 settembre 2010, ha stabilito le procedure amministrative di semplificazione per l'autorizzazione degli impianti da fonti rinnovabili. Il citato decreto stabilisce la documentazione amministrativa necessaria e la disciplina del procedimento unico.

Articolo 1

Finalità ed oggetto del regolamento

Il presente regolamento detta direttive per la realizzazione e la gestione di impianti fotovoltaici nonché opere connesse ed infrastrutture indispensabili alla loro costruzione ed esercizio. Lo stesso si applica a tutti gli impianti superiori a 201 Kw e fino a Mw1 presentati al Comune con PAS (procedura abilitativa semplificata) e ad impianti oltre 1 Mw soggetti ad Autorizzazione Unica Regionale.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si definisce:

- a) Impianto fotovoltaico: impianto costituito dall'insieme dei dispositivi atti a trasformare l'energia solare in energia elettrica, comprensivi dell'area di occupazione della cella fotovoltaica e delle opere connesse;
- b) Opere accessorie o connesse: cavidotti ed elettrodotti di collegamento, cabine di trasformazione, stazioni di smistamento, etc.

Articolo 3

Ambito di applicazioni

Il presente regolamento si applica alle seguenti categorie di impianti:

- Agli impianti fotovoltaici con potenza da 201 Kw fino a 1Mwp, realizzati in zone classificate "E" agricole e zone industriali D individuate dallo strumento urbanistico vigente;
- Agli impianti fotovoltaici integrati su serra;
- Agli impianti fotovoltaici con potenza superiore ad 1 Mwp;

Sono esclusi dal presente regolamento, gli impianti fotovoltaici la cui produzione risulti finalizzata alla produzione di energia esclusivamente necessaria all'autoconsumo, sia domestico che per le attività sanitario-assistenziali, commerciali, artigianali ed industriali.

Articolo 4

Regolamentazione dei rapporti con le società proponenti l'installazione e l'esercizio degli impianti fotovoltaici.

1. I soggetti proponenti la realizzazione di impianti fotovoltaici sottoscrivono con l'amministrazione comunale una convenzione secondo lo schema di cui all'allegato A del presente regolamento al fine di regolamentare i rapporti nella fase di installazione, conduzione e successivo smantellamento e dismissione dell'impianto fotovoltaico;

2. La convenzione di cui al punto 1, può avere come oggetto anche un programma di investimenti ricomprendente più di un impianto fotovoltaico da realizzarsi sul territorio comunale.

Articolo 5

Aree non idonee all'installazione degli impianti fotovoltaici

Gli impianti ad energia solare fotovoltaica a terra non sono ammessi sulle seguenti aree:

1. Aree a destinazione turistico-ricettiva di P.R.G.;
2. Siti di importanza Comunitaria (SIC) e Zone Speciali di Conservazione (ZPS)
3. Zone F di P.R.G.(ad eccezione di impianti installati su fabbricati);
4. Zone classificate a rischio ai sensi del Piano Assetto Idrogeologico;
5. Crinali con pendenze superiori al 20%;
6. Zone con segnalazione architettonica /archeologica e zone con vincolo architettonico/archeologico già individuate dagli Enti preposti;
7. Zone con vincolo militare.

Articolo 6

Misure di salvaguardia e mitigazione a tutela della biodiversità e del paesaggio rurale in zona E di P.R.G.

Considerate le caratteristiche del territorio e la necessità di tutelare il paesaggio anche ai sensi dell'art.5 della l.19/2020, che favorisce il contenimento del consumo del suolo, la realizzazione di impianti di qualsiasi potenza nominale in zone E di P.R.G., si intende subordinata al rispetto ed all'attuazione delle seguenti misure di salvaguardia e mitigazione:

1. L'area di intervento non deve essere interessata da colture agrarie arboree pluriennali di pregio, a tal proposito detta condizione dovrà essere attestata da professionista abilitato nello specifico campo che attesti quanto precedentemente riportato;
2. La realizzazione in zona agricola di impianti fotovoltaici è consentita a condizione che venga realizzata a loro confine, una fascia arborea della larghezza di almeno m.10, costituita da vegetazione autoctona e/o storicizzata, compatibile con la piena funzionalità degli impianti.
Le recinzioni dei lotti interessati e quelle al confine di altra proprietà, dovranno essere sistemate in modo tale da non creare danno al sistema geomorfologico da un punto di vista strutturale e da non creare impatto visuale; a tal fine esse saranno realizzate con strutture leggere debitamente mascherate con vegetazione di tipo autoctono, in rete metallica a maglia larga o comunque a giorno, impiantate su cordoli emergenti di altezza massima di m. 0.30 dal suolo, con un'altezza massima totale di m.2,00.
Lungo la recinzione dovranno essere previsti passaggi delle dimensioni di 30 x 30 cm disposti ogni 20 metri, per consentire alla fauna di attraversare l'area evitando ogni tipo di barriera. È espressamente vietato l'uso di filo spinato.
3. Compatibilmente con le esigenze di sicurezza dell'impianto occorre prevedere che il sistema di illuminazione abbia elementi rivolti verso il basso e si attivi solo in caso di necessità mediante sensori tarati per percepire movimenti di entità significativa (evitando l'accensione al passaggio di mammiferi di piccola taglia)
4. Le infrastrutture (cabine di trasformazione, stazioni di smistamento, cavidotti ed elettrodotti di collegamento), la viabilità e gli accessi indispensabili alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto dovranno essere esclusivamente quelle strettamente necessarie al funzionamento dell'impianto stesso.
5. Gli impianti fotovoltaici dovranno tra loro essere distanziati da una fascia di un chilometro, a partire dal perimetro esterno dell'area occupata dal progetto proposto, ai sensi dell'allegato al DM 30 marzo 2015 pubblicato in gazzetta ufficiale in data 11/04/2015 "Linee guida per la verifica di assoggettabilità e valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto – legge 24 giugno 2014, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116."
6. Gli impianti fotovoltaici e le infrastrutture connesse dovranno essere distanziati dai centri abitati da una fascia di Km. 1, dovranno inoltre rispettare le distanze minime dai confini, dagli

impluvi, ruscelli, fiumi, strade ed altri manufatti da cui è necessario distanziarsi per finalità di sicurezza idraulica.

7. Gli impianti non dovranno alterare la pendenza naturale e l'assetto idrogeologico dei suoli.
8. Si stabilisce una percentuale massima del **3%** di occupazione con impianti fotovoltaici del territorio del Comune.

Articolo 7

Dismissioni e ripristino dei luoghi relativamente agli impianti da installarsi in zone E di P.R.G.

Al fine di fornire le adeguate garanzie della reale fase di dismissione degli impianti fotovoltaici il progetto dovrà documentare il soddisfacimento dei seguenti criteri:

- Fideiussione bancaria, assicurativa o da istituto finanziario necessaria per coprire gli oneri di ripristino del suolo nelle condizioni naturali, da allegare allo schema di convenzione. Tale polizza fidejussoria dovrà essere pari a non meno del **5%** del valore dell'impianto comprensivo delle opere infrastrutturali annesse ed accessorie.
- Detta polizza potrà essere svincolata solo successivamente al ripristino e naturalizzazione dello stato dei luoghi interessati dall'impianto, da attestarsi, con apposito verbale, in contraddittorio tra il proponente e questa A.C.
- Nel caso di cessione delle attività ad imprese terze, o anche collegate, l'atto di cessione non avrà effetto se non preveda la formale assunzione, da parte della nuova società sub entrante, degli stessi oneri e doveri assunti dal proponente originario.
- Dismissione e rimozione dell'impianto, delle linee elettriche e dei corpi o manufatti accessori. Tale dismissione e rimozione sarà a carico della ditta proprietaria o avente diritto, la quale provvederà anche allo smaltimento/recupero dell'impianto a norma di legge. Inoltre di detta dismissione dovrà essere fatta comunicazione al Comune, allegando alla stessa adeguata documentazione fotografica.
- Obbligo di comunicazione, a tutti gli Assessorati regionali interessati, della dismissione dell'impianto.

In caso di superamento del secondo anno di non funzionamento dell'impianto fotovoltaico realizzato non a servizio di uno specifico insediamento produttivo, ma per l'immissione di energia elettrica sulla rete di distribuzione della stessa, l'impianto deve essere obbligatoriamente dismesso.

Articolo 8

Misure di compensazione

La definizione delle misure di compensazione viene descritta nel D.M. 10/09/2010 *Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*, nell'allegato 2 del citato D.M. sono fissati i *Criteri per l'eventuale fissazione delle misure compensative*.

Nell'allegato 2, comma 2 punto f del D.M., viene specificato che per gli impianti oltre 1 Mw, autorizzati dalla Regione con Autorizzazione Unica, *le misure compensative sono definite in sede di conferenza dei servizi, sentiti i Comuni interessati* ;

Lo stesso allegato al comma 2 specifica che *l'autorizzazione unica può prevedere l'individuazione di misure compensative, a carattere non meramente patrimoniale, a favore degli stessi comuni e da orientare su interventi di miglioramento ambientale correlati alla mitigazione degli impatti riconducibili al progetto, ad interventi di efficienza energetica, di diffusione di installazioni di impianti a fonti rinnovabili e di sensibilizzazione della cittadinanza....*

Inoltre al comma h viene specificato che le stesse (misure compensative) *non possono comunque essere superiori al 3% dei proventi, comprensivi degli incentivi vigenti, derivanti dalla valorizzazione dell'energia elettrica prodotta annualmente dall'impianto.*

L'importo delle misure di compensazione andrà definito volta per volta.

Per gli impianti al di sotto di 1 Mw, l'importo verrà definito presso il Comune, per gli impianti oltre 1 Mw verrà definito in conferenza dei servizi, presso la Regione.

Articolo 9

Caratteristiche delle misure di compensazione

In linea generale, le opere di rilievo socio-ambientale da realizzare in ambito urbano, ai fini compensativi, rientrano tra le seguenti categorie di interventi:

- Realizzazione di impianti fotovoltaici su immobili di proprietà comunale;
- Realizzazione e manutenzione di impianti di illuminazione pubblica a basso consumo e/o ad alimentazione alternativa
- Realizzazione, riqualificazione e/o manutenzione di aree naturali, giardini pubblici e verde pubblico in generale;
- Realizzazione di opere di miglioramento della qualità urbana e della viabilità, quali rotatorie, arredo urbano, parcheggi, verde attrezzato, attrezzature sportive, parco giochi etc
- Realizzazione di parchi tematici avente ad oggetto la tutela ambientale e/o lo sviluppo e la diffusione di energie rinnovabili e/o a basso impatto ambientale;
- Interventi sul patrimonio edilizio pubblico al fine di ottenerne il miglioramento dell'efficienza energetica;
- Acquisto di mezzi comunali, di autovetture e mezzi di trasporto di uso pubblico a bassa emissione inquinante (trazione elettrica, metano ibrida etc...);
- realizzazione e manutenzione di piste ciclabili;

Articolo 10

Documentazione progettuale ed iter autorizzativi

Allegata al presente Regolamento è presente la lista di controllo della documentazione necessaria per la procedibilità delle istruttorie afferenti il procedimento unico di autorizzazione ai sensi dell'art. 12 D.lgs. n. 387/2003 e s.m. (Autorizzazione unica - A.U.) nonché la procedura abilitativa semplificata (P.A.S.) di competenza comunale ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. n. 28/2011 e s.m., per la realizzazione e l'esercizio di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile.

Il Comune entro giorni 30 (trenta) dal ricevimento dell'istanza di P.A.S. (procedura abilitativa semplificata per impianti da 201Kw fino a 1Mw), relativamente alle misure compensative comunicherà la tipologia di progetto che intende ricevere.

Articolo 11

Norme transitorie

Il presente regolamento si applica a tutte le procedure in corso per le quali non risultino formalmente concluse le conferenze dei servizi di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, ovvero non sia validamente trascorso il termine di 30 giorni dalla formale presentazione di dichiarazione di inizio attività, depositata a norma degli articoli 22 e 23 del D.P.R. 380/2001.



Città di Lentini

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

4° Settore

SCHEMA DI CONVENZIONE

Per la realizzazione delle opere di mitigazione ambientale e di compensazione relative alla costruzione di un Impianto Fotovoltaico del tipo NON INTEGRATO, per la produzione di energia elettrica, avente potenza nominale pari a KWp.in C.da....., da collocare A TERRA, in area ricadente nell'ambito del PRG del Comune di Lentini, con destinazione urbanistica a z.t.o. " E " , iscritta al catasto Terreni, al Foglio, Particella n. estesa complessivamente mq.

L'anno duemilaventidue, il giorno _____ () del mese di _____ in Lentini presso la residenza Comunale ed in presenza del Segretario Generale, Dott. _____, autorizzato a rogare gli atti in forma pubblica -amministrativa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della L. 114 dell'11/08/2014, si sono presentati: _____, nato a _____, in qualità di Coordinatore del Comune di Lentini, con sede in Via n...., ivi domiciliato per la carica, il quale interviene nella presente convenzione in questa qualità, in nome e per conto, e in rappresentanza e nell'esclusivo interesse dell'Ente medesimo, giusta Delibera della Giunta Municipale n. ____ del _____, domiciliato, per le funzioni che espleta presso la casa Comunale C.F.

Il Sig., nato a, in data e residente, a in Via, n° .., C.F....., in qualità dinominato con atto del..... della Società....., con sede legale a, in Vian° .., P.I.

PREMESSO

- che** la ditta, società operante nel campo delle energie rinnovabili, in conformità alle norme vigenti in materia, nello Stato Italiano e nella Regione Siciliana, ha presentato, in data prot....., a questo Comune un progetto per la realizzazione di un Impianto Fotovoltaico del tipo NON INTEGRATO, per la produzione di energia elettrica, avente potenza nominale pari a KWp. ubicato in C.da..... da collocare

A TERRA ricadente nell'ambito del PRG del Comune di Lentini , in z.t.o "E ", iscritta al catasto Terreni, al Foglio ..., Particella n. estesa complessivamente mq.

- che** il il ministero dello sviluppo economico ha emanato, con decreto 10 settembre 2010 (Gu 18 settembre 2010 n. 219) le "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";
- che** la Regione Siciliana ha recepito detto decreto con D.P. reg. 18/07/2012, n.48. (GURS 17/08/2012, n. 34 S.O. n. 35);
- che** l'allegato 2 alla lettera h) al decreto definisce l'entità massima delle misure di compensazione, nella misura massima del 3% dei ricavi derivanti dalla produzione dell'impianto;

PER QUANTO SOPRA PREMESSO,
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Oneri ed obblighi della ditta:

La ditta

a) Si impegna espressamente:

1. a piantumare la fascia di ml. 10 sul confine dell'intervento con vegetazione autoctona e/o storicizzata, compatibile con la piena funzionalità degli impianti, curandone la manutenzione per tutto il periodo di funzionalità dell'impianto;
2. ad impiantare nella suddetta fascia e mantenerne in vita gli eventuali alberi di arancio, di carrubo, di ulivo o di mandorlo espantati per la realizzazione dell'impianto;
3. a sostituire gli alberi che, per qualunque motivo non dovessero attecchire, con altri di eguale grandezza.

b) Si impegna espressamente:

1. a realizzare direttamente e/o con onere finanziario a suo integrale carico, strutture o impianti di rilievo socio-sanitario - utilità sociale - o di riqualificazione territoriale significativi per le aree interessate, nel COMUNE DI LENTINI.

Nel caso di specie, all'interno del centro abitato di Lentini, la ditta si impegna per le misure compensative approvate in conferenza dei servizi a realizzare:

.....
.....

-
.....
2. a prestare, a Garanzia dell'esecuzione delle opere compensative, una fideiussione bancaria o assicurativa per il valore di cui sopra, dopo l'ottenimento dell'autorizzazione e prima dell'inizio dei lavori dell'impianto fotovoltaico, in modo da consentirne la realizzazione da parte del Comune in caso di inadempienza.
 3. a redigere, a proprie spese, progetto esecutivo delle opere che saranno individuate dal Comune, in base al vigente prezzario regionale, da sottoporre all'approvazione dello stesso Comune prima dell'inizio dei lavori dell'impianto fotovoltaico.
 4. A presentare il progetto presso gli Enti preposti e ottenere tutti i visti e le autorizzazioni necessarie, una volta ottenuta l'approvazione in linea tecnico/amministrativa da parte del Comune.
 5. a realizzare tutte le opere compensative entro e non oltre la materiale connessione dell'intero impianto fotovoltaico alla rete elettrica nazionale.
 6. a sottoporre a collaudo (o certificato di regolare esecuzione) le opere entro e non oltre gg. 30 dalla loro ultimazione.
 7. a consegnare le opere al Comune entro e non oltre gg. 15 dall'avvenuto Collaudo.

c) si impegna inoltre:

1. a consentire l'accesso all'impianto fotovoltaico per eventuali controlli, ai funzionari e/o amministratori che saranno all'uopo delegati.
2. a comunicare l'inizio e l'ultimazione dei lavori dell'impianto.

Art. 2 - Inottemperanza

Nel caso in cui entro il termine previsto non dovessero essere realizzate tutte le opere di compensazione, il Comune avrà facoltà di chiedere il versamento del valore pattuito o la parte residua dello stesso, oppure, in caso di inottemperanza avrà facoltà di incamerare la fidejussione prestata, con la quale realizzerà direttamente le Opere compensative, restando inteso che il pagamento delle somme o l'incameramento della fidejussione avrà effetto liberatorio per la ditta relativamente all'obbligo assunto con la presente convenzione.

Art. 3 – Esecuzione dei lavori di compensazione

I lavori di compensazione, saranno eseguiti sotto la direzione di tecnico di fiducia della società ed avranno un Responsabile del Procedimento (R.P.) nominato dal Comune, con onere a carico della

ditta, secondo il *Regolamento Comunale per la costituzione del fondo incentivante e la ripartizione delle somme previste dall'art.113 del D.lgs n.50/2016 per le attività inerenti la gestione dei lavori dei servizi e delle forniture* approvato con deliberazione della G.M. n.160 dell'8 agosto 2018.

La corretta esecuzione sarà certificata mediante certificato di collaudo o di regolare esecuzione, redatto dalla direzione lavori ed approvati dal R.P.

L'iter autorizzativo, per l'esecuzione delle opere di compensazione, dovrà iniziare dal momento in cui il Comune comunica alla ditta l'opera pubblica da realizzare.

La Ditta proponente potrà realizzare le opere direttamente o attraverso subappalti ad aziende preferibilmente già presenti sul territorio.

Art. 4 – Oneri ed obblighi del Comune

Il Comune si impegna:

- a) ad individuare le opere compensative da realizzare, che riguardano la realizzazione di opere di riqualificazione di spazi urbani ed eventuali altre opere consentite;
- b) a nominare un responsabile del procedimento per tutte le opere da realizzare, tra i propri dipendenti.

Art. 5 – Norme generali

1. Le eventuali controversie che dovessero insorgere durante l'esecuzione e/o per l'applicazione della presente convenzione saranno devolute alla giurisdizione ordinaria.
2. Foro competente è quello di Siracusa.
3. Ai fini fiscali e della registrazione l'impresa dichiara di essere soggetta all'I.V.A.
4. Le spese relative alla presente convenzione, bolli, registrazione ed altre, sono a carico della ditta, che le assume.

Richiesto, io _____, Segretario Generale del Comune di Lentini ho ricevuto la presente convenzione in forma pubblica, dattiloscritta da persona di mia fiducia su numero ____ (____) facciate e quante righe occorrono per la chiusura della stessa, che dopo la lettura e conferma delle parti, viene sottoscritta come segue:

PER IL COMUNE

PER LA DITTA

IL SEGRETARIO GENERALE
